



COMUNE DI USMATE VELATE
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

Corso Italia n. 22 - 20040 USMATE VELATE

Tel. 039/6757065 - C.F. 01482570155

Ordinanza N. 80/2010

Usmate Velate, 18/05/2010

**MISURE ATTE A CONTRASTARE COMPORTAMENTI LESIVI DEL DECORO
URBANO, DELLA QUIETE E DELL'IGIENE PUBBLICA**

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- il suolo pubblico o di pubblico accesso, quali strade, marciapiedi, piazze, parchi e zone verdi è interessato da fatti e comportamenti che spesso si pongono in contrasto con la tutela dell'igiene pubblica, della salute dei cittadini e, più in generale con il rispetto del decoro del paese e del suo patrimonio storico, architettonico e culturale;
- i comportamenti inosservanti delle regole sul decoro e sul rispetto degli spazi comuni e comunali provocano disagi e criticità anche sotto l'aspetto igienico-sanitario per la cittadinanza;

RITENUTO pertanto opportuno adottare misure limitative volte a garantire:

- la libera fruizione del territorio comunale e dei suoi spazi da parte dei cittadini;
- la tutela degli spazi comuni e comunali contro atti lesivi del decoro e della decenza, o che comunque possono creare problemi di carattere igienico-sanitario;

RICHIAMATO il Regolamento di Polizia Urbana;

RICHIAMATO il Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle Pubbliche Affissioni;

VISTI gli artt.7-bis, 50 e 54 del Decreto Legislativo n.267/2000 e successive integrazioni e modificazioni;

VISTA la Legge N.689/81;

VISTA la preventiva comunicazione al Sig. Prefetto di Milano e la sua relativa approvazione;

ORDINA

A salvaguardia dell'ambiente e dell'igiene, nonché a tutela del decoro del territorio comunale

E' FATTO DIVIETO:

- lordare o imbrattare il suolo pubblico e le pavimentazioni delle pubbliche vie del territorio comunale con sostanze quali liquidi oleosi, compresi quelli che potrebbero disperdere i motori dei veicoli, nonché acidi, vernici, spray, cartacce, chewingums, cicche di sigarette e residui provenienti da attività di cava e cantiere;

- imbrattare manufatti di arredo urbano (fontane, panchine, cancellate, monumenti, segnaletica stradale, ecc.) con scritte, vernici, spray, disegni o segni grafici di qualsiasi tipo e dimensione, adesivi di ogni tipo e forgia;
- abbandonare rifiuti di qualsiasi tipo e genere;
- tenere animali in modo da causare sporcizia, odori nauseanti o qualsiasi altro pregiudizio all'igiene e al pubblico decoro, a luoghi pubblici e a private dimore;
- consumare pasti e disseminare avanzi di cibi e bevande, fatte salve le aree appositamente attrezzate;

E' FATTO OBBLIGO:

- agli organizzatori di pulire le aree occupate per manifestazioni pubbliche o spettacoli viaggianti;
- ai conduttori di cani in area pubblica di raccogliere le deiezioni dei cani ed avere al seguito strumenti per la loro raccolta e di provvedere immediatamente alla loro rimozione.

L'inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza è soggetta, per ciascuna violazione accertata, ad una sanzione amministrativa pecuniaria.

Il trasgressore è ammesso al pagamento di tale sanzione **in misura ridotta**, e cioè entro sessanta giorni dalla data di contestazione o notificazione degli estremi della violazione, dell'importo di **Euro 100,00** – somma così determinata dalla Deliberazione di Giunta Comunale n. 77 del 04.05.2010 adottata ai sensi dell'art. 16 comma 2 della Legge 24.11.1981 n. 689 così come sostituito dalla Legge 24.07.2008 n. 125.

Nel caso in cui non avvenga il pagamento in misura ridotta nei termini previsti, l'ammenda sarà inasprita. La sanzione applicata sarà calcolata, secondo gli indirizzi stabiliti dalla Delibera di Giunta sopra citata nell'ambito dell'art.7/bis, comma 1) del D.Lgs. 18/08/2000, N.267, in modo tale per cui:

- non potrà superare del 50% la somma individuata quale pagamento in misura ridotta
- verrà ulteriormente incrementata del 25% rispetto alla somma precedentemente ingiunta in caso di reiterazione dell'illecito in un periodo non superiore a due anni, fatto salvo il rispetto del limite massimo edittale fissato dalla legge di Euro 500,00.

Dalle violazioni in esame consegue altresì l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo, per il trasgressore, dell'immediato ripristino dello stato dei luoghi a proprie spese.

In caso di inottemperanza, fermo restando il deferimento all'Autorità Giudiziaria, ai sensi e per gli effetti dell'art.650 c.p., ove si rendesse necessario l'intervento dell'Amministrazione Comunale, si provvederà con totale addebito delle spese.

AVVERTE

A norma dell'art.3, comma 4, della Legge 07/08/1990, N.241, avverso il presente provvedimento chiunque ne abbia interesse, potrà proporre:

- ricorso gerarchico al Prefetto della Provincia di Milano, entro trenta gg. dalla pubblicazione all'Albo Pretorio;

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro sessanta gg. dalla pubblicazione all'Albo Pretorio;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per i soli vizi di legittimità, entro centoventi gg. dalla pubblicazione all'Albo Pretorio in applicazione del D.P.R. 24/11/1971, N.1199.

La presente ordinanza è trasmessa alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Milano, alla Questura di Milano, alla Compagnia dell'Arma dei Carabinieri di Arcore, alla Tenenza della Guardia di Finanza di Monza, per gli aspetti di specifica competenza e resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale e pubblicazione sul sito internet istituzionale.

Il presente provvedimento ha vigenza dalla data di conseguimento dell'efficacia fino alla revoca formale o alla decadenza connessa all'attivazione di provvedimenti non più contingibili.

Il Corpo della Polizia Locale di Usmate Velate, in via prioritaria, è incaricato della vigilanza e dell'esecuzione del presente provvedimento.

Il Sindaco
Maria Elena RIVA